



Rubrica a cura di Carmine Cascella

Coordinatore degli RLST

(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sul Territorio)

Contatti: carmine.cascella@cisl.it – 349/6203046

www.filca.cisl.it - Twitter: [@FilcaCisl](https://twitter.com/FilcaCisl)

Accordo Stato-Regioni sulla formazione

Il 26 gennaio 2012 sono entrate in vigore le disposizioni riguardanti la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Ogni settore è associato ad una delle tre classi di rischio che sono state individuate: basso, medio, alto; l'edilizia rientra, ovviamente, nella classe con livello di rischio alto.

La durata del corso di formazione sulla sicurezza per i lavoratori è di sedici ore, quella per i preposti è di ventiquattro e quella per i dirigenti è di sedici. Oltre ad aumentare il numero delle ore, per tutti questi soggetti, è previsto che vi sia un aggiornamento quinquennale di sei ore.

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, invece, deve frequentare un corso di quarantotto ore ed un aggiornamento di quattordici in cinque anni.

Queste novità sono molto importanti e rispondono alla necessità di offrire una formazione adeguata e soprattutto continua a tutti i soggetti che operano nel nostro settore. Una maggiore formazione e, quindi, una più ampia conoscenza e consapevolezza, corrispondono ad una maggiore sicurezza e ritengo che debbano essere il punto di partenza per creare una vera cultura della sicurezza.

L'accordo stabilisce, inoltre, che i datori di lavoro o i soggetti incaricati da questi di effettuare la formazione ai lavoratori debbano presentare una richiesta di collaborazione all'ente bilaterale e all'organismo paritetico. Ove la richiesta riceva riscontro, il datore di lavoro o i soggetti incaricati da questo devono, obbligatoriamente, tener conto delle indicazioni date dall'ente nella pianificazione e

nella realizzazione dell'attività formativa; se non ricevono alcuna indicazione, possono procedere autonomamente.

Questa disposizione, che è in linea con quanto già previsto nell'art. 37 comma 12 del d. lgs 81/2008, chiarisce meglio come vada intesa questa "collaborazione" qualora la formazione non venga fatta presso la sede dell'ente. Inoltre, riconoscendo valida solo la formazione fatta direttamente dal datore di lavoro ai propri dipendenti in collaborazione con l'ente, offre una maggiore garanzia che questa sia fatta realmente e che i contenuti siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa.

(marzo 2012)